ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/647/CEE RELATIVA AL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' DEGLI ENTI CREDITIZI

Art. 1

IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, osservano costantemente le prescrizioni concernenti i requisiti patrimoniali minimi stabilite ai sensi del presente decreto e contengono l'operativita' entro i conseguenti limiti. La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza creditizia, emana istruzioni di carattere generale dirette a stabilire tali requisiti e a fissare le relative metodologie di computo. Almeno semestralmente gli enti creditizi trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi. Tali segnalazioni sono approvate dagli amministratori e trasmesse entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalita' semplificate. La Banca d'Italia puo' stabilire, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi piu' restrittivi di quelli determinati sul piano generale.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1991, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi
Estremi	Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-301-1991/art-1-il-d-lgs-1-settembre-1993-n-385-ha-confermato-l-abrogazione-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it